



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO


Le Tappe ed i contenuti della Riforma

Studio Perciballi Scalas

Settembre 2023

La Tappe della Riforma

- **LEGGE DELEGA 8 AGOSTO 2019 N. 86**
- Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.



DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 n. 36

riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

I Correttivi

- **DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 5 ottobre 2022 n.163)**

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 gennaio 2023



DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. n.198/2022 convertito in L.24.02.2023)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 luglio 2023



*Schema di D.Lgs. approvato in prima lettura
31.5.2023 Correttivo-bis*

LEGGE 8 AGOSTO 2019 , n. 86

- Art. 5 Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo.
 - a) _____
 - b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita', anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo **sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico**;
 - c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, **della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara**, senza alcuna distinzione di genere, **indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

IL CONTESTO NORMATIVO

- Fino al 2019 di riforma dello sport il Legislatore aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91/1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica e nulla prevedeva per l'attività dilettantistica, determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche.
- Il Legislatore tributario si era occupato dei compensi per attività sportiva dilettantistica, inquadrandoli tuttavia in una categoria di reddito residuale, i redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo e d'impresa. Tale inquadramento ha portato gli enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) a ritenere non tutelabili i percettori di tali redditi in quanto non qualificati come redditi da lavoro e quindi a non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo.
- La mancanza di una disciplina sostanziale continua a determinare difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento dei collaboratori sportivi, causando numerosi contenziosi.

IL CONTESTO NORMATIVO

- La Corte di Cassazione, infatti, con ben 37 sentenze, omogenee nei contenuti, pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, ha ritenuto che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR non possano essere riconosciuti.
- La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (sentenza 11 aprile 2000, caso *Deliège*).

- **DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL
30 GIUGNO 2023 DELLE
PRESTAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**

DEFINIZIONE SOLO FISCALE ART. 67 E 69 TUIR

ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

lett. m) :

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

- **Art. 69 T.U.I.R. – Premi, vincite e indennità**

Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

INQUADRAMENTO COME REDDITI DIVERSI

- Non costituiscono redditi da lavoro
- Completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
-
- Circolari INPS, 07.02.2001 n. 32 e 26.02.2003 n.42
- Nota INAIL del 19.03.2003

LA SANATORIA PER I COMPENSI EROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2023

ART. 35 COMMA 8 QUARTER D. LGS 36/2021

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**

**COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO PER I
COLLABORATORI DEGLI ENTI
SPORTIVI**



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO D.Lgs 36 – Titolo V

Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I – Lavoro sportivo – Artt. 25- 38

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

VOLONTARI E LAVORATORI IN AMBITO SPORTIVO

- Dal 1 luglio 2023 **NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.
- Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà essere inquadrato o come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.



LAVORATORE

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta.

LAVORATORE
SPORTIVO
AUTONOMO

SPORTIVO
DIPENDENTE

CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE





FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO

I VOLONTARI SPORTIVI



PRESTAZIONE DEI VOLONTARI - ART. 29 D. LGS. 36/2021

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità dei volontari. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI SPORTIVI

- Abrogazione della figura dell'amatore e introduzione di quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore: è volontario colui **che svolge l'attività a titolo gratuito**, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate.
- Rimborso delle spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale**.
- Esclusivamente spese **documentate** relative al vitto, al viaggio (comprese indennità chilometriche), al trasporto e all'alloggio.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percettore


Correttivo-bis: *Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*

RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014

Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI, fermo restando che l'Ente Sportivo /ASD, SSD, FSN ecc.), possa prevedere importi inferiori.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

COSTI CHILOMETRICI – TABELLE ACI



The screenshot shows the ACI website interface. At the top, there is a blue header with the ACI logo and the text 'Automobile Club d'Italia'. Below the header is a navigation menu with tabs for 'Home', 'L'ACI', 'Il Club', and 'Servizi'. Under 'Servizi', there are sub-tabs for 'Servizi online', 'Guide utili', 'Normative', 'Per la mobilità', and 'App mobile'. The 'Servizi online' tab is selected. Below the navigation, a breadcrumb trail reads 'Sei in Home / Servizi / Servizi online / Costi chilometrici'. The main content area has a yellow border and contains the following text:

Costi chilometrici

Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Con questo servizio è possibile trovare:


- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone (dal 2018)
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
- Il prezzo dei carburanti (dal 2000)
- Limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta (dal 2000)

Solo gli utenti registrati possono usufruire del servizio.

[Vai al servizio](#)



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



I LAVORATORI SPORTIVI

LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS 36/2021

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo *a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo.*

È lavoratore sportivo ogni *altro* tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. ***Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali .***

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport

LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS 36/2021



ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

TESSERAMENTO

– ART. 15 D.LGS 36/2021

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

NON E' LAVORATORE SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Custodi

Addetti alle pulizie

Giardinieri

Addetti al Marketing e comunicazione i

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti delle singole Federazioni

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

La definizione
del lavoratore
sportivo

Inquadramento
del lavoratore
sportivo

Modalità di
esecuzione della
prestazione

TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO

Lavoro subordinato


Lavoro autonomo

Collaborazione coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)

Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della **collaborazione occasionale**

LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO



SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione

Si tratta di **presunzione relativa**  **ammette la prova contraria**

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



**TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE E FISCALE
DEL LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO**



SINTESI

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

Fino a 5.000 euro
esenzione da IRPEF e INPS;

da 5001 a 15.000
si versano (solo) i
contributi INPS, legge
335/95

superati i 15.000 si
pagano sia i contributi Inps
che l'irpef, con le aliquote
ordinarie e relative
addizionali

Trattamento Pensionistico

- Il trattamento pensionistico del lavoro sportivo è regolamentato dall'art. 35 del decreto legislativo 36/2021 che tratta di:

Fondo pensione
lavoratori sportivi FPLS

Lavoratori Dipendenti

AREA DILETTANTISMO E
PROFESSIONISMO

Gestione separata INPS
di cui all' art. 2,
comma 26 della L.
335/1995

Collaborazioni Coordinate e continuative

Prestazioni di Lavoro Autonomo

AREA DILETTANTISMO

CO.CO. CO E PARTITA IVA LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

- **FRANCHIGIA DI € 5.000**

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a **€ 5.000,00** e fino ad un massimale, (attualmente di € 105,014,00)

Le aliquote contributive sono:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**

ESEMPIO CALCOLO CONTRINUTI INPS

- **Esempio 25% + 2,03% :**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

- **Esempio 24%:**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)

Contributi in favore delle ASD e SSD

Il correttivo bis ha introdotto i commi 8sexies-8undecies che disciplinano il riconoscimento di un contributo nella misura a pari alle somme per oneri previdenziali sostenuti per i mesi da luglio a novembre 2023 a carico delle associazioni e società sportive che nel precedente esercizio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

- I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione

TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione

Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

IL LIMITE DI NON IMPONIBILITA' DI € 10.000,00 PREVISTO NELL'ART. 69 DEL TUIR VIENE AUMENTATO CON IL DECRETO CORRETTIVO AD € 15.000,00.

CHIARIMENTO FRANCHIGIA PER L'ANNO 2023

- Art.51 co. 1 bis Decreto Correttivo

L'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il Milleproroghe dal 2023 di € 15.000,00, **fermo restando che i compensi erogati ai sensi dell'art. 67 lett.m) la non imponibilità resta ad € 10.000,00.** Pertanto, complessivamente, non si potrà, nel 2023, superare € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».

TRATTAMENTO ASSICURATIVO



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	OBBLIGO INAIL
LAVORO SUBORDINATO	SI
CO.CO.CO.	SI
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE	NO
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	NO

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa individuata sulla base della lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni/compensi.

A tal fine il d.lgs. 36/2021 ha previsto l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, con il quale saranno **stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari** ai fini della determinazione del premio assicurativo.

sulla base dei soli rischi non coperti ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002 coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva.

Art. 51

Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.



I PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non si cumulano con i compensi sportivi;
- non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti al momento dell'erogazione ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

E POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI

LE COLLABORAZIONI
AMMINISTRATIVO - GESTIONALI



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni** ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile»

LE CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Peculiarità:

I collaboratori di segreteria e affini **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**

- Se dipendenti non applicano contratto sportivo art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 18 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi
- Non possono beneficiare delle **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo Sport.

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo:

- l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00
- riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

I Direttori di Gara nell'ambito dilettantistico

- Nel Correttivo bis sono intervenute delle modifiche riferite ai Direttori di Gara

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, che operano come lavoratori sportivi nel settore dilettantistico sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

I Direttori di Gara nell'ambito dilettantistico

- **Nel Correttivo bis sono intervenute delle modifiche riferite ai Direttori di Gara**

Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, anche per le proprie affiliate, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività l'iscrizione nel libro unico del lavoro, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.



**REGISTRO NAZIONALE DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:
ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI CONNESSE AL
LAVORO SPORTIVO**



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI



Per venire incontro all'esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport.



Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

 Dipartimento per lo sport | **SPORT**
E SALUTE

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____ C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A _____

con validità fino al **31/12/2022**
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**
* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.
Stampato il **02/09/2022**.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SOGGETTO	SCADENZA
Comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro	Possibilità di effettuare la comunicazione tramite il Registro ove è presente la funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego	Co.co.co. sportivi	30mo giorno del mese successivo l'inizio del rapporto
		Direttori di Gara – indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti della disciplina sportiva di riferimento	Designazione: 30mo giorno successivo alla scadenza del trimestre con un massimo di 30 convocazioni Comunicazione del compenso: entro 10 giorni dalla manifestazione

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
<u>Comunicazione UNIEMENS all'Inps</u>	Prevista la possibilità per le asd di tale funzione nel Registro	Il Correttivo bis ha disposto la moratoria dei termini al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
<p><u>Liquidazione contributi previdenziali</u></p>	<p>Possibilità del calcolo dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.</p> <p>E' inoltre prevista la funzione di aggiornamento del LUL (Libro unico del Lavoro).</p> <p>In caso di superamento della soglia di esenzione irpef (euro 15.000) è obbligatoria l'emissione del cedolino paga. Al momento non si prevede tale funzionalità sul Registro.</p>	<p>I contributi previdenziali eventualmente dovuti dovranno essere versati con F24 entro il 16 del mese successivo il pagamento.</p> <p>Il Correttivo bis ha disposto la moratoria dei termini al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023</p>

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
Predisposizione del modello F24	Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione della Certificazione Unica	Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI

- Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1.
- L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- **SI RICORDA CHE LA SICUREZZA DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' SPORTIVA E' GIA' PREVISTA, NULLA E' VARIATO RISPETTO AL PASSATO**

MINORI E LAVORO SPORTIVO

Rimane fermo quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

MINORI E LAVORO SPORTIVO

- **Si ricorda che** ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
- **Con il correttivo bis**

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e di successiva riaffiliazione

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

Dipartimento per lo sport | **SPORT E SALUTE**

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

test_societa

Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023S00002478	MARCO1	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO N	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO P	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO N	Cessazione	22/06/2023 18:50

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

✓ Inviata ✗ Errore ✎ Bozza

📄 Comunicazione Obbligatoria ↻ Rettifica ✖ Annullamento

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

< Codice

Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria

Lavoratore
DBN

Dati di invio Datore di lavoro Legale rappresentante Lavoratore Rapporto

Codice comunicazione

Tipo richiesta*
Inizio

Tipo comunicazione*
Comunicazione Obbligatoria

Data invio
24 / 06 / 2023

Soggetto che ha effettuato la comunicazione (se ...
-

Email soggetto che ha effettuato la comunicazione

Salva

Salva e invia

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

- Nel Registro possono essere dichiarati soltanto i Lavoratori Sportivi – co.co.co.
- Non possono essere dichiarati gli amministrativi gestionali per i quali restano le normali modalità di comunicazione nel portale del Ministero del Lavoro
- Per i Lavoratori Sportivi - co.co.co. – al momento non è possibile comunicarli in modo ordinario nel portale del Ministero del Lavoro in quanto in via di aggiornamento

IRAP

CON IL CORRETTIVO BIS

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. **In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di euro 85.000,00, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**



I Dipendenti Pubblici

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza a titolo di volontariato.

Nel caso in cui operassero a titolo oneroso dovranno essere espressamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza e ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.



I Dipendenti Pubblici

Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CON IL CORRETTIVO BIS

Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.